

Pontificia Università Lateranense
PONTIFICIO ISTITUTO DI TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA
CLARETIANUM

STATUTI ACCADEMICI

Elaborati a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*
e le *Norme Applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica

Roma 2021

INDICE

Proemio

Titolo I: Costituzione e Fine dell'Istituto

Titolo II: Il Governo

Titolo III: I Docenti

Titolo IV: Gli Studenti

Titolo V: Gli Officiali accademici

Titolo VI: L'Ordinamento degli Studi

Titolo VII: I Gradi Accademici

PROEMIO

Nel 1935 fu costituito a Roma un istituto chiamato *Collegio Claretiano in Urbe* con l'obiettivo di favorire e promuovere "studi approfonditi e speciali". Dopo la seconda guerra mondiale, il Collegio si propose un fine più ampio: quello di raccogliere Studenti da ogni regione del mondo per compiere studi di specializzazione in teologia.

I Superiori generali della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (Missionari Clarettiani), con l'appoggio dell'Em.mo Cardinal Arcadio Larraona, membro della stessa Congregazione, chiesero alla Santa Sede che lo Studio Teologico del Collegio Internazionale Claretiano potesse concedere i gradi accademici con l'aggregazione alla Facoltà di Teologia dell'Università Lateranense. La Sacra Congregazione dei Seminari e degli Studi Universitari, avendo attentamente considerato la richiesta e avendo accertato che tutto in quello Studio Teologico procedeva a norma e secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus*, con Decreto del 22 agosto 1963 (cfr AAS 55, 1963, 781-782), *costituì e dichiarò aggregato* alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense lo Studio Teologico *Claretianum*, e gli concesse la facoltà di conferire i titoli di Baccalaureato dopo il terzo anno di teologia e di Licenza dopo il quinto.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica, avendo accertato che lo Studio Teologico *Claretianum* (secondo le *Normae quaedam* promulgate nel 1968) si era dato un fine specifico – quello di approfondire la genuina dottrina della vita religiosa – accolse la domanda del Superiore Generale della Congregazione dei Missionari Clarettiani e con Decreto dato a Roma il 6 giugno 1971 *costituì ed eresse ad experimentum per quattro anni* l'Istituto di Teologia della Vita Religiosa *Claretianum* come sezione di specializzazione teologica nella stessa Facoltà Lateranense, e concesse la potestà di conferire agli Studenti il titolo di Licenza e Dottorato con specializzazione in Teologia della Vita Religiosa. Al termine di tale periodo, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con Decreto del 30 luglio 1975 *erese in perpetuo e dichiarò costituito* il *Claretianum* come Istituto di Teologia della Vita Religiosa.

Su richiesta del Consiglio Accademico dell'Istituto, per meglio specificarne la denominazione secondo i criteri del nuovo Codice di Diritto Canonico (anno 1983), dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi sulla Vita Consacrata (1994) e dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita Consecrata* (1996), l'Em.mo Cardinal Pio Laghi, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 12 novembre 1996, approvò la nuova denominazione come *Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum*. In virtù di tale approvazione sono stati adeguati i diversi articoli degli Statuti accademici.

L'Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* è ora inserito nella Pontificia Università Lateranense come Istituto *ad instar Facultatis* e ha il compito di specializzazione (secondo e terzo ciclo) in teologia della Vita Consacrata.

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINE DELL'ISTITUTO

Art. 1 –

- a) Il Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* si propone come centro di ricerca e di formazione sulla Vita Consacrata.
- b) Nell'adempimento di tale compito l'Istituto persegue innanzitutto lo studio teologico della Vita Consacrata in ogni campo – biblico, patristico, storico, liturgico, sistematico, pastorale, spirituale, missionario, ecumenico – senza peraltro disattendere le dimensioni sociale, psicologica e giuridica (cfr. *Ordinazioni*, 28). Nella ricerca e nell'insegnamento, l'Istituto si occupa inoltre di altri studi che hanno come oggetto la Vita Consacrata.
- c) La finalità dello studio è, per un verso, illustrare la relazione che i consacrati hanno con la Chiesa e il suo mistero, nonché il loro compito di attrarre tutti i membri della Chiesa a compiere i doveri propri della vocazione cristiana (cfr. *Lumen Gentium*, 44); per altro verso, aiutare gli Studenti, in particolare i consacrati, a conoscere e vivere meglio la propria vocazione e a svolgere con maggiore preparazione i compiti di formare, insegnare e governare.

Art. 2 –

- a) Il Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* è inserito nella Pontificia Università Lateranense come Istituto *ad instar Facultatis* a norma dell'art. 6 delle *Ordinationes* della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e, operando quale “centro speciale di ricerca” (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 2; Proemio, 5), ha il compito di coltivare e favorire la formazione teologica specialistica (secondo e terzo ciclo) in Vita Consacrata, sviluppare la ricerca scientifica e avviare gli Studenti all'insegnamento, alla luce del Magistero della Chiesa.
- b) La Congregazione dei Missionari Clarettiani assume la responsabilità di questo Istituto che la Santa Sede le concede, lo fornisce dei sussidi necessari, sia scientifici sia economici e lo cura attentamente e diligentemente.
- c) L'Istituto è dedicato a nostro Signore Gesù Cristo, che chiama alla Sua sequela i discepoli, ed ha come Patrona la Beata Maria Vergine e Madre.

Art. 3 –

- a) La Pontificia Università Lateranense conferisce tramite l'Istituto, a norma dei suoi Statuti, il secondo e il terzo grado accademico, cioè la Licenza e il Dottorato con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata (cfr. artt. 60; 61).
- b) Agli Studenti che non intendono conseguire i gradi accademici e seguono un curriculum minore sulla Teologia della Vita Consacrata, l'Istituto conferisce un “Diploma in Teologia della Vita Consacrata” (cfr. *Ordinazioni*, 29).
- c) L'Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* offre un percorso di studio teorico-pratico di specializzazione nella gestione dell'economia degli Enti Ecclesiastici. Il curriculum di studi si articola nell'ambito di tre semestri, al termine dei quali viene rilasciato il “Diploma in Gestione Economica degli Enti Ecclesiastici”.

Art. 4 –

- a) Il Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* si regge sulle norme per gli studi accademici ecclesiastici stabiliti dalla Santa Sede, con la Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e le *Norme Applicative* annesse, oltre che sui presenti Statuti.

- b) Le norme generali di questi Statuti, con le opportune Ordinazioni, ne decidono la prassi.

Art. 5 - I compiti specifici dell'Istituto sono:

- a) Ordinare i curricula degli studi e offrirli agli Studenti.
- b) Promuovere e condurre ricerche scientifiche sia personali che di gruppo.
- c) Pubblicare opere scientifiche.
- d) Convocare congressi scientifici.
- e) Collaborare con altri Istituti superiori.
- f) Collaborare con altri Istituti di teologia della Vita Consacrata della Congregazione dei Missionari Claretiani.

TITOLO II IL GOVERNO

Art. 6 - Nell'esercizio del proprio governo, l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* si attenga ai principi della collegialità e della sussidiarietà, nelle forme a suo luogo più dettagliatamente definite.

Art. 7 –

- a) Le autorità accademiche dell'Istituto sono personali e collegiali. Le autorità personali sono il Gran Cancelliere e il Rettore della Pontificia Università Lateranense; il Moderatore Generale della Congregazione dei Missionari Claretiani e il Preside dell'Istituto. Le Autorità collegiali sono costituite dal Consiglio Accademico dell'Istituto e dalla sua Commissione Stabile.
- b) I compiti e le responsabilità di ciascuno, definiti negli Statuti dell'Università e dell'Istituto, siano esercitati nei limiti delle proprie competenze e secondo l'ordine delle persone.

Art. 8 - È competenza del Moderatore Generale:

- a) Aver cura dell'intero Istituto, fatti salvi i diritti del Gran Cancelliere. È proprio del Moderatore Generale curare che la dottrina cattolica sia integralmente osservata e che gli Statuti e le disposizioni della Santa Sede siano fedelmente attuati.
- b) Presentare al Rettore dell'Università – cui compete la nomina – il Preside eletto a norma dell'art. 9 a.
- c) Confermare il Vicepreside e il Segretario eletti dal Consiglio Accademico.
- d) Nominare e rimuovere il Bibliotecario e l'Economo.
- e) Presentare al Rettore della Pontificia Università Lateranense per la nomina i Docenti Ordinari, Straordinari, Incaricati ed Assistenti.
- f) Firmare i documenti autentici dei gradi accademici insieme con le altre Autorità dell'Istituto e della Pontificia Università Lateranense.
- g) Interpretare e cambiare le norme di questi Statuti dopo averne ottenuto licenza dalla Santa Sede e dalla Pontificia Università Lateranense.

Art. 9 - Il Preside dell'Istituto:

- a) È scelto dal Moderatore Generale fra tre candidati eletti dal Consiglio Accademico a norma dell'art. 12 b ed è presentato al Rettore della Pontificia Università Lateranense per la nomina che deve essere confermata dalla Congregazione per

l'Educazione Cattolica. Ottenutala, emetta la professione di fede (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 9, 3).

- b) È nominato per tre anni, passati i quali l'incarico potrà essere confermato, ma non oltre il secondo triennio consecutivo.
- c) Può essere rimosso per grave motivo dal Moderatore Generale, udito il Consiglio Accademico e avendo informato il Rettore della Pontificia Università Lateranense e ottenuto l'approvazione del Gran Cancelliere, fermo restando il suo diritto a difendersi.

Art. 10 – È compito del Preside:

- a) Reggere e rappresentare l'Istituto, fermi restando i diritti del Consiglio Accademico.
- b) Attuare le disposizioni della Santa Sede ed osservare gli Statuti dell'Istituto;
- c) Prestare vigile attenzione alla dottrina trasmessa nell'Istituto.
- d) Accogliere la professione di fede di ogni Docente.
- e) Vigilare che nell'insegnamento i Docenti seguano un'adeguata ratio di studi.
- f) Valutare con la Commissione Stabile quanto è necessario per promuovere la qualità della ricerca, della didattica e dei servizi offerti dall'Istituto. A tal fine la Commissione Stabile può cooptare altri Docenti, nonché Studenti dell'Istituto.
- g) Convocare e presiedere il Consiglio Accademico, curare l'esecuzione delle sue ordinanze.
- h) Vigilare sull'amministrazione dei beni temporali.
- i) Ammettere gli Studenti all'Istituto e valutarne gli studi compiuti in precedenza, concedendo eventuali dispense dalla frequenza a corsi previsti dall'ordinamento degli studi.
- j) Sottoscrivere i documenti attestanti i gradi accademici.
- k) Riferire alle Autorità superiori le decisioni del Consiglio Accademico, che debbano essere confermate.
- l) Partecipare, a norma degli Statuti della Pontificia Università Lateranense, al Senato Accademico, alla Conferenza dei Decani e dei Presidi e al Comitato per la Qualità.
- m) Riferire annualmente al Rettore della Pontificia Università Lateranense la situazione dell'Istituto e degli studi che vi si compiono.
- n) Inviare ogni cinque anni alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, attraverso il Gran Cancelliere, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Istituto e il Piano Strategico, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 9).

Art. 11 –

- a) Il Consiglio Accademico consta di tutti i Docenti Ordinari, Straordinari e Incaricati, di due Assistenti e di tre rappresentanti degli Studenti, due per il biennio e uno per i dottorandi.
- b) I Delegati degli Assistenti e degli Studenti vengono eletti annualmente da coloro che rappresentano, e non possono essere rimossi prima della fine dell'anno accademico.
- c) Il Rettore della Pontificia Università Lateranense è convocato di diritto alle riunioni del Consiglio Accademico.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Accademico sono:

- a) Ordinare la *ratio studiorum*,
- b) Eleggere tra i Docenti Ordinari e Straordinari tre candidati al ruolo di Preside.
- c) Eleggere il Vicepreside e il Segretario, la cui nomina, però, è competenza del Moderatore Generale.
- d) Proporre i Docenti da cooptare o da promuovere.
- e) Ascoltare i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.
- f) Approvare il consuntivo ed il preventivo economico dell'Istituto.
- g) Valutare le questioni che sono di grande importanza per la vita dell'Istituto, ferma restando la potestà esecutiva del Preside nella guida dell'Istituto.

Art. 13 – I Delegati degli Studenti partecipano a tutte le attività del Consiglio Accademico nelle quali possono contribuire al bene comune dell'Istituto (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 34).

Art. 14 - Il Consiglio Accademico deve essere convocato almeno tre volte nel corso dell'anno accademico; e tutte le volte che al Preside sembri opportuno o sia richiesto da un terzo dei suoi membri.

Art. 15 –

All'interno del Consiglio Accademico è costituita una Commissione Stabile composta dal Preside, dal Vicepreside e da due Docenti, di cui almeno uno Stabile, eletti dal Consiglio stesso. La Commissione rimane in carica per tutto il mandato del Preside e decade con lui, a meno che venga revocata precedentemente dalle Autorità competenti. Suo compito è:

- a) Coadiuvare il Preside in quanto indicato dagli Statuti.
- b) Valutare ciò che è necessario per promuovere la qualità accademica.
- c) Seguire l'andamento economico dell'Istituto.
- d) Approvare l'argomento delle tesi dottorali.

Art. 16 – Il Vicepreside viene eletto dal Consiglio Accademico e nominato dal Moderatore Generale. Egli aiuta il Preside nel disimpegno del proprio ruolo e ne assume la responsabilità quando egli fosse impedito.

TITOLO III

I DOCENTI

Art. 17 – Il numero dei Docenti dell'Istituto corrisponda all'importanza delle diverse discipline e a quanto è utile per il profitto degli Studenti. Vi siano, comunque, almeno 5 Docenti Stabili (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 18, 2). I Docenti non siano gravati da troppe lezioni perché non sia impedita loro la giusta preparazione e il lavoro scientifico.

Art. 18 – I Docenti nell'Istituto sono Stabili e Non-Stabili. Stabili sono i Docenti Ordinari e Straordinari; Non-Stabili sono i Docenti Incaricati e gli Invitati. A questi si aggiungono anche gli Assistenti.

Art. 19 –

- a) Gli Ordinari, il numero dei quali deve essere proporzionato all'intero corpo docente, sono Docenti che avendo reso testimonianza di retta dottrina, sono cooptati dal Consiglio Accademico dell'Istituto ed hanno grande parte nell'animarli e nel farlo crescere.

- b) Perché qualcuno possa essere inserito fra i Docenti Ordinari, è necessario che abbia svolto lodevolmente il ruolo di Docente Straordinario almeno per tre anni consecutivi, e che in questo triennio con libri e saggi abbia dato prova di solerzia nel progresso della scienza.

Art. 20 – Perché qualcuno possa essere nominato Docente Straordinario (cfr. *Veritatis Gaudium*, artt. 25, 1; 26), si richiede che egli:

- a) Si distingua per ricchezza dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per senso di responsabilità.
- b) Sia fornito del congruo Dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari.
- c) Si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni.
- d) Dimostri di possedere capacità didattica all'insegnamento.
- e) Abbia condotto con perizia e metodo scientifico il ruolo di Docente almeno per tre anni consecutivi.

Art. 21 – È necessario che il Docente Incaricato abbia conseguito il Dottorato canonico, o abbia dimostrato particolare competenza, pubblicamente riconosciuta, ed eccella in quella disciplina che gli è affidata.

Art. 22 – Gli Assistenti hanno il compito di sostenere i Docenti di più alto livello. Devono aver conseguito la Licenza, prepararsi al Dottorato ed eccellere nella specifica disciplina. Vengono designati dal Preside per un anno e possono essere confermati.

Art. 23 – Sono Docenti Invitati quelli chiamati da altri centri accademici ad insegnare nell'Istituto in quanto esperti della propria disciplina.

Art. 24 – Su indicazione del Consiglio Accademico, cui competono le necessarie verifiche riguardo all'idoneità, i Docenti Ordinari e Straordinari, a norma dell'art. 8 e, sono presentati dal Moderatore Generale al Rettore della Pontificia Università Lateranense e nominati dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nulla osta* delle Autorità Superiori (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 27, 2).

Art. 25 –

- a) I Docenti Incaricati, a norma dell'art. 8, e, sono presentati dal Moderatore Generale, e nominati dal Rettore della Pontificia Università Lateranense, ottenuto il *nulla osta* delle Autorità Superiori.
- b) La loro nomina è annuale; concluso l'anno, cessano dal ruolo a meno che siano confermati.

Art. 26 – I Docenti Invitati sono proposti dal Consiglio Accademico o almeno dalla Commissione Stabile e sono chiamati dal Preside, che ne informerà il Rettore della Pontificia Università Lateranense.

Art. 27 – Tutti i Docenti, dopo la nomina o nel passaggio a un grado superiore, emettano la professione di fede secondo la formula approvata dalla Santa Sede.

Art. 28 – Tutti i Docenti fruiscono della libertà di insegnamento e di ricerca; rifulano per la testimonianza della vita e il senso di responsabilità; devono ricordare sempre che la vera libertà di insegnamento e di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola

di Dio e su un atteggiamento di ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 38, 1).

Art. 29 – La promozione dei Docenti ai vari gradi avvenga gradualmente nel tempo, in base alle opere scientifiche edite e alla perizia nell'insegnamento, e sempre col principio della collegialità, a norma del art. 12 d.

Art 30 –

- a) I Docenti, al fine di potersi dedicare completamente al loro ufficio, siano liberi da altri impegni che non possano comporsi con il loro onere accademico di insegnamento e di ricerca.
- b) I Docenti ricevano un equo onorario, come stabilito dall'Amministrazione dell'Istituto (cfr. art. 2 b), in base alla legislazione e ai contratti vigenti in Italia.

Art. 31 – Il Docente cessa dal suo ruolo:

- a) Se la sua rinuncia è accettata dall'autorità competente.
- b) Se assume incarichi incompatibili con il ruolo di Docente.
- c) Per revoca operata dalla competente Autorità per grave causa, specialmente riguardo ad errori sulla dottrina e i costumi, o per reati contro la proprietà intellettuale.
- d) Al compimento del settantesimo anno di età nei corsi fondamentali, a meno che il Consiglio Accademico non gli chieda di proseguire *ad annum*. Egli può tuttavia mantenere l'insegnamento in corsi opzionali e seminari nonché la direzione di candidati al Dottorato fino al settantacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 32 –

- a) Nella rimozione di un Docente, qualunque ne sia la causa, il Preside cerchi prudentemente di conoscere attentamente la verità dei fatti. Se consta il motivo per procedere alla rimozione, cerchi che la cosa si componga in un dialogo col Docente. Qualora ciò non fosse possibile, il caso sia trattato dal Consiglio Accademico, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Istituto. Se questo non bastasse, il problema sia rimesso al Rettore della Pontificia Università Lateranense, il quale lo consideri con persone esperte. Quando fosse necessario, si ricorra al Gran Cancelliere. Deve sempre essere assicurato al Docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché la possibilità di esporre e difendere le proprie ragioni. Resta comunque il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 24, 2).
- b) Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti, il Gran Cancelliere sospenda *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 24, 3).

Art. 33 – Tutti i Docenti dell'Istituto costituiscono il Collegio che il Preside può convocare sulle questioni da trattare per il bene di tutta la comunità dell'Istituto.

TITOLO IV GLI STUDENTI

Art. 34 – Perché uno possa iscriversi all'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, deve presentare l'opportuna documentazione (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 32, 1).

Art. 35 – Gli Studenti si suddividono in:

- a) Ordinari, che aspirano a conseguire i gradi accademici.
- b) Straordinari (Diploma), che seguono un curriculum di studi senza aspirare ai gradi accademici.
- c) Ospiti, che seguono singoli corsi.

Art. 36 –

- a) Come Studenti Ordinari possono iscriversi:
 - Al grado di Licenza, coloro che in una Facoltà teologica abbiano ottenuto il Baccalaureato in Teologia o condotto il primo ciclo di studio o l'intero ciclo per la preparazione al sacerdozio, oppure altri studi filosofici e teologici equivalenti in una sede competente ed approvata. Gli Studenti che abbiano compiuto studi equivalenti al Baccalaureato, ma non abbiano conseguito il relativo titolo, soprattutto se provenienti da paesi o situazioni in cui ciò era impossibile (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 32, 3) siano valutati dal Preside in base al curriculum di studi che presentano ed eventualmente sottoposti ad un esame-colloquio di ammissione;
 - Al grado di Dottorato, coloro che abbiano conseguito la Licenza.
- b) Gli Studenti del secondo ciclo devono conoscere il latino, il greco e sufficientemente due lingue contemporanee di diversa radice, a prescindere da quella della propria patria. Dai candidati al Dottorato si esiga una terza lingua moderna.

Art. 37 – In qualità di Studenti Straordinari e di Ospiti possono essere ricevuti coloro che abbiano conseguito un titolo di studi medi e che abbiano una congrua preparazione teologica.

Art. 38 – Gli Studenti pagano una giusta tassa per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami, per i diplomi, per i certificati e attestati rilasciati dall'Istituto, determinata dall'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 39 –

- a) Tutti gli Studenti sono partecipi della vita dell'Istituto. Gli Studenti Ordinari e Straordinari sono presenti nel governo dell'Istituto secondo i criteri stabiliti negli articoli 11 e 13.
- b) Tutti gli Studenti Ordinari e Straordinari costituiscono il Collegio che si regge secondo le norme da esso stesso stabilite e approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 40 – Compito del Collegio degli Studenti è:

- a) Trattare di tutte le questioni che riguardano gli Studenti e il bene dell'intero Istituto.
- b) Nominare i Delegati degli Studenti al Consiglio Accademico.

Art. 41 – Il Compito dei Delegati è:

- a) Partecipare al governo dell'Istituto nel Consiglio Accademico.
- b) Rappresentare gli altri Studenti e proporre le loro istanze al Consiglio Accademico.
- c) Mettere al corrente gli altri Studenti delle questioni trattate al Consiglio Accademico.

Art. 42 –

- a) Uno Studente, per causa grave (per esempio per continua negligenza negli studi) può essere sospeso da alcuni diritti (per esempio dal fare gli esami). Nei casi più gravi (per esempio per una violazione gravissima della disciplina) può esserne allontanato dall'Istituto, fermo restando il suo diritto di difendersi.

- b) È facoltà del Preside sospendere o privare uno Studente di alcuni diritti; del Consiglio Accademico, invece, allontanarlo dall'Istituto.

TITOLO V

GLI UFFICIALI ACCADEMICI

Art 43 –

- a) Gli Ufficiali accademici, che aiutano le Autorità dell'Istituto nell'adempiere i loro compiti, sono: il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo.
- b) L'elezione del Segretario compete al Consiglio Accademico; la sua nomina al Moderatore Generale. L'elezione, la nomina e la rimozione del Bibliotecario e dell'Economo competono al Moderatore Generale.

Art. 44 – Spetta al Segretario:

- a) Aver cura della Segreteria e dell'Archivio.
- b) Coordinare la scelta dei Direttori di Tesi e di Tesine.
- c) Scrivere gli Atti ufficiali del Consiglio Accademico e la relazione annuale.
- d) Svolgere la funzione di Segretario del Consiglio Accademico.
- e) Per quanto di sua competenza, dare esecuzione alle disposizioni del Preside e a quanto stabilito dal Consiglio Accademico.
- f) Controfirmare i documenti e rilasciare certificati e attestazioni.

Art. 45 – Spetta al Bibliotecario:

- a) Custodire, ordinare, aumentare e catalogare il patrimonio librario della Biblioteca dell'Istituto.
- b) Partecipare al Consiglio Accademico.
- c) Valutare con la Commissione Stabile i criteri per l'acquisto dei libri.
- d) Vigilare perché le norme della Biblioteca siano osservate.
- e) Redigere annualmente una relazione sullo stato e sulla crescita della Biblioteca.

Art. 46 – Spetta all'Economo:

- a) Aver cura dell'economia.
- b) Osservare fedelmente ciò che la Commissione Stabile decide (art. 15 c) circa gli onorari dei Docenti, tenendo conto della legislazione italiana (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 59).
- c) Preparare il bilancio ed il preventivo economico da presentare al Moderatore Generale e al Consiglio Accademico.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 47 – Il Curriculum di studi dell'Istituto si svolge nel secondo e terzo ciclo accademico:

- a) Nel secondo ciclo biennale, gli Studenti sono in modo particolare introdotti nella Teologia della Vita Consacrata sia attraverso corsi approfonditi e specifici, sia mediante seminari di studio, sia mediante esercitazioni scritte con cui si apprende

l'uso del metodo scientifico. Al termine di tale percorso accademico si consegue il grado di Licenza con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.

- b) Nel terzo ciclo, da svolgere in un tempo adeguato, gli Studenti raggiungono una vera maturità scientifica attraverso altri corsi, ma soprattutto attraverso l'elaborazione di una tesi che contribuisca alla crescita della Teologia della Vita Consacrata. Al termine di tale percorso accademico si consegue il Dottorato con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.

Art. 48 –

- a) Gli Studenti di Licenza sono tenuti a frequentare i 58,5 ETCS dei corsi fondamentali, quelli di Diploma 37,5 ECTS (cfr. Ordinazioni, 28).
- b) Oltre i corsi fondamentali, gli Studenti sono tenuti a frequentare corsi opzionali e seminari, nonché a eseguire altre attività (cfr. Ordinazioni, 29).
- c) Un credito ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*) corrisponde a 25 ore di lavoro da parte dello Studente.

Art. 49. - I corsi obbligatori o fondamentali (cfr. Ordinazioni, 28) si suddividono in *principali* ed *complementari*.

- a) I corsi *principali* riguardano i seguenti ambiti di studio:
 - L'ispirazione *biblica* della Vita Consacrata.
 - La *storia* della Vita Consacrata.
 - La riflessione *teologica* sull'esistenza, la natura e la missione della Vita Consacrata nella Chiesa.
 - La *spiritualità* della Vita Consacrata.
- b) I corsi *complementari* riguardano la *formazione* per la Vita Consacrata.
- c) Gli Studenti di "Diploma in Teologia della Vita Consacrata" possono sostituire alcuni corsi complementari con corsi opzionali o seminari proposti dall'Istituto, opportunamente disposti.

Art. 50 –

- a) Nel terzo ciclo gli Studenti frequentano corsi opzionali.
- b) Devono sceglierli in funzione del tema della dissertazione, su consiglio del Direttore della tesi.
- c) Su licenza del Preside dell'Istituto, è lecito agli Studenti di Dottorato frequentare alcuni corsi in un altro centro accademico.

Art. 51. – La formazione accademica sia condotta in modo da tendere:

- a) Ad una profonda acquisizione delle singole discipline, alla loro elaborazione e alla sintesi personale.
- b) A suscitare negli Studenti lo spirito di ricerca scientifica e un permanente amore allo studio.
- c) Ad acquisire un metodo personale di lavoro che favorisca negli Studenti la capacità di ulteriore ricerca, l'assimilazione e la capacità di formulare rettamente il proprio giudizio.
- d) A penetrare e a vivere più profondamente la Vita Consacrata.

Art. 52 –

- a) Gli esami sono lo strumento per comprovare il progresso degli Studenti e allo stesso tempo documentare la loro maturità.
- b) Gli Studenti, perciò, possono accedere ai gradi accademici solo dopo aver superato gli esami.

Art. 53. –

- a) Per sostenere l'esame, lo Studente deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni di ciascuna materia.
- b) Gli esami possono essere sia scritti che orali. Gli esami orali siano pubblici.

Art. 54 –

- a) L'esame si fa col Docente della disciplina a meno che lo Studente non faccia richiesta al Preside di una Commissione esaminatrice, cui ha diritto. In questo caso, il Preside stabilisce la Commissione.
- b) Al termine dell'esame, i Docenti, dopo una consultazione fra di essi, esprimono il giudizio.

Art. 55 – Il giudizio viene espresso con numeri o frazioni decimali che vanno da 0 a 10. L'esame è superato se il giudizio raggiunge il valore minimo di 6.

Art. 56 –

- a) Vi siano almeno tre sessioni d'esami: invernale, estiva, autunnale. Il Consiglio Accademico ne può stabilire altre.
- b) Gli esami sulle discipline che si conducono per un semestre, si tengano alla fine dello stesso semestre.

Art. 57 – Gli Studenti che non superano un esame hanno il diritto di ripeterlo, ma non nella stessa sessione.

Art. 58 – Per quanto riguarda gli studi condotti altrove, soprattutto per concedere la dispensa da alcune discipline o ridurre il curriculum, il Preside giudicherà prudentemente dopo aver esaminato i documenti.

TITOLO VII

I GRADI ACCADEMICI

Art. 59 – Per autorità della Santa Sede, la Pontificia Università Lateranense conferisce tramite l'Istituto i gradi accademici di Licenza e Dottorato. Gli altri percorsi di studio elencati nell'articolo 3 di questi Statuti sono proposti dall'Istituto e non hanno valore accademico.

Art. 60 – Il Grado di Licenza con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata è conferito allo Studente che:

- a) Abbia superato tutti gli esami e le prove prescritte per questo ciclo.
- b) Abbia sostenuto con successo l'esame comprensivo o una prova equipollente, che provi la formazione ricevuta.
- c) Si dimostri idoneo a scrivere con metodo scientifico, sotto la guida di un Docente, una dissertazione su un particolare argomento di Vita Consacrata, approvata dallo stesso e da un altro Docente.

Art. 61 – È insignito del Grado di Dottorato con specializzazione in Teologia della Vita Consacrata chi, essendo in possesso del grado accademico di cui nell'art. 60:

- a) Abbia concluso i corsi e/o seminari previsti in vista della dissertazione dottorale e abbia sostenuto con successo i relativi esami.
- b) Abbia scritto la tesi dottorale di cui nell'articolo 47 b.

Art. 62 – Per conseguire il titolo di Dottore è necessario che:

- a) L'argomento della dissertazione sia approvato dalla Commissione Stabile.
- b) Il candidato abbia concluso la stesura della dissertazione e il Direttore e altri due Docenti abbiano espresso parere favorevole per la sua difesa pubblica.
- c) La dissertazione dottorale contribuisca effettivamente al progresso della scienza della Vita Consacrata, sia stata elaborata sotto la guida di un Docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata (cfr. *Veritatis Gaudium*, art. 49, 2).